



LA LEGGE 170/10: cosa devono sapere i Genitori

Giovanna Lami
Associazione Modena Dislessia
Modena 21- IV- 2018
Palazzina Pucci

LEGGE 170 - 8 ottobre 2010

www.istruzione.it/web/istruzione/dsa

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

(GU n. 244 del 18-10-2010)

- **Decreto** n. 5669 del 12 luglio 2011
- **Linee guida** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
 - **Accordo Stato-Regioni** (25/7/2012): diagnosi - conformità e validità -
 - **DM (17/4/2013)**: linee guida per attività di individuazione precoce

G. LAMI

NORMATIVA PRECEDENTE

- Legge 59/97 e DPR 275/99 : flessibilità
- Legge 53/2003: personalizzazione
- DPR 122/09: valutazione(art.10) → **Di.vo 62/17, nota 1865 10.10.2017**
- **Indicazioni per il Curricolo - D.M 31 luglio 2007**
- **Note e OM sui DSA 2004 - 2010**

LEGGE 170/10 – DSA-Normativa di riferimento



NORMATIVA SUCCESSIVA: BES

- **Direttiva 27/12/2012**
 - Circolare MIUR n. 8 del 6/3/2013
 - Circolare 30/6/2013
 - Circolare 22/11/2013

Direttiva 27-12-2012

AREA DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO

1- Disabilità (104/92)

- **FIL - Funzionamento Intellettivo Limite (QI 71-84)**

2- Disturbi evolutivi specifici (qi > 85)

- F 80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio
- ▶ **F 81 Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (DSA- L.170/10)**
- F 82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie
- F 83 Disturbi evolutivi specifici misti
- **F90 Sindromi ipercinetiche (ADHD)**
- **Disturbo dello spettro autistico lieve**

3- Svantaggio sociale, culturale, linguistico

G. LAMI

Legge 170/2010 art.1

1. La presente legge **riconosce** la **dislessia**, la **disgrafia**, la **disortografia** e la **discalculia** quali Disturbi Specifici di Apprendimento che si manifestano
 - in presenza di capacità cognitive adeguate,
 - in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali
 ma **possono costituire una limitazione importante** per alcune attività della vita quotidiana.

G. LAMI

L. 170-art 2: FINALITA' della LEGGE

a. Garantire il diritto all'istruzione

- b. Favorire il successo scolastico anche attraverso misure **didattiche** di supporto, **promuovere** lo sviluppo delle **potenzialità**
- c. Ridurre disagi relazionali ed emozionali
- d. **Adottare forme di verifiche e di valutazione "adeguate" alle necessità formative degli studenti**
- e. Preparare gli **insegnanti** e sensibilizzare i **genitori** nei confronti delle problematiche legate ai DSA
- f. Favorire la **diagnosi precoce** e percorsi didattici riabilitativi
- g. Incrementare la **comunicazione** e la **collaborazione** tra **famiglia scuola** e **servizi sanitari** durante il percorso d'istruzione e di formazione
- h. Assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale**

G. LAMI

PRE-REQUISITI

per l'attuazione delle finalità della legge 170

- Concetto di **ACCETTAZIONE**
- Concetto di **INCLUSIONE**

G. LAMI

INDEX PER L'INCLUSIONE

T. Booth e M. Ainscow, Index for Inclusion 2002 CSIE – Erickson 2008

- Propone di sostituire al concetto di BES quello di «**ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione**» che devono essere ridotti per **TUTTI** gli alunni
- Riconosce che la **partecipazione dell'alunno**, necessaria per l'apprendimento attivo, è **possibile solo quando egli si sente riconosciuto, accettato e apprezzato per se stesso.**
- Sottolinea che l'**inclusione nella scuola è un aspetto dell'inclusione nella società**

G. LAMI

L'insegnante inclusivo
European Agency for Development
in Special Needs Education "Profilo dei docenti inclusivi" 2012
Circolare USR-ER 21-8-2013




La classificazione e la catalogazione degli alunni può avere un impatto negativo sulle opportunità di apprendimento

Il significato delle parole - PARCC 2011 www.lineeguidadsa.it

DISTURBO **DISABILITA'** **CARATTERISTICA**

Innovative Care for Chronic Conditions Framework



DSA: DOCUMENTI UFFICIALI

www.lineeguidadsa.it

- Legge 170/2010
- DM 5669/2011 e LINEE GUIDA
- Consensus Conference (2007)
- PARCC (2011)
- Consensus Conference I.S.S. (2011)

G. LAMI

Legge 170 - art.2.e SENSIBILIZZARE I GENITORI

Chi provvede?

- **Il ruolo dell' Associazionismo**
- **Ass. Modena Dislessia** organizza:
 - Incontri mensili fra genitori
 - Presso Parrocchia S.Faustino
 - Sportello individuale
 - Incontri di formazione

<http://www.modenadislessia.it/>

G. LAMI

Legge 170 - art.2. e

FORMARE GLI INSEGNANTI**Alunni segnalati per DSA. Indicazioni permanenti.**

USR-ER nota 2396 del 12-2-2018

- La Legge 107/2015 art. 1 comma 124 dispone : "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
- Le Scuole Polo per la Formazione devono prevedere sistematiche azioni di aggiornamento sui DSA, sia sotto l'aspetto normativo sia a livello di pratiche didattiche e di uso delle tecnologie.
- Per quest'ultimo fine, si suggerisce di utilizzare in via prioritaria le competenze dei Centri Territoriali di Sviluppo (CTS) del territorio.

G. LAMI

L. 170 - Art 3 - DIAGNOSI

1. La diagnosi dei DSA - è effettuata nell'ambito del **SSN**, è comunicata dalla **famiglia** alla scuola - Le **Regioni** possono prevedere che la diagnosi sia effettuata da **specialisti o strutture accreditate** *
2. Per gli studenti che, nonostante "**adeguate**" attività di recupero didattico mirato, presentano **persistenti** difficoltà, **la scuola trasmette** apposita **comunicazione alla famiglia**
3. È compito delle **scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole d'infanzia attivare**, previa apposita comunicazione alle famiglie, **interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA** degli studenti sulla base dei **protocolli regionali** cui all'**art. 7.1****

* Accordo Stato-Regioni - 2012
** Decreto interministeriale - 2013



Accordo Stato-Regioni [R.A. n. 140 del 25-7-2012]: DIAGNOSI

Elementi della certificazione di DSA**1. Diagnosi**

- Criteri previsti dalla Consensus Conference
- Codici ICD 10: asse F81
- Dicitura esplicita del DSA

2. Profilo funzionale individuale ad uso della programmazione educativa e didattica: aree di forza e di debolezza

(Attenzione, Memoria, Linguaggio, condizioni emotive e relazionali, Caratteristiche psicologiche, condizioni ambientali, comorbidità (es. ADHD))

3. Aggiornamento

- al **passaggio di ciclo di istruzione** (non prima di 3 a)
- su richiesta di Scuola o Famiglia di modificare gli strumenti didattici

4. Modello nazionale di certificazione

Il problema della comunicazione ai laici: La relazione clinica ha il fine di costruire "un'alleanza per lo sviluppo" tra famiglia, scuola e sanità. (PARCC 2011) G. LAMI

Accordo Stato-Regioni
Art. 4 - Modello di certificazione

PROFILO di FUNZIONAMENTO

Competenze cognitive
Competenze linguistiche e metafonologiche
Competenze visuo-spaziali
Competenze motorio-prassiche
Competenze attentive
Competenze mnestiche
Abilità scolastiche: lettura, scrittura (ortografia, espressione scritta, grafia), comprensione del testo, calcolo, metodo di studio
Situazione affettivo-relazionale (autosima, motivazione, competenze relazionali con i pari e gli adulti)

G. LAMI

C.M. 8 - del 6/03/2013 - BES**PREDISPOSIZIONE DEL PDP**

...nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate [...] si evidenzia la necessità di superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) **adottando comunque un PDP nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.**

G. LAMI

L. 170 - Art 5**1- MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO**

1. Gli studenti con DSA **hanno diritto** ad appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica** nel corso dei cicli di istruzione, formazione e negli studi universitari

G. LAMI

L. 170 - Art 5
MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO - 1

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche... **garantiscono:**

PDP

a) l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata** con forme **efficaci e flessibili** di lavoro scolastico [...] e l'adozione di metodologia e strategie educative "**adeguate**"

b) l'introduzione di **strumenti compensativi** compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche nonché **misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere**

c) lingua straniera: **ATTENZIONE** vedi D.M. 5669-art 6
G. LAMI

L. 170 - Art 5.3
MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO

Le misure di cui al comma 2 [PDP] **devono** essere sottoposte periodicamente a **monitoraggio** per valutarne l'**efficace** raggiungimento degli obiettivi

G. LAMI

D.M.5669/2011
art. 6 - Forme di verifica e di valutazione



5. Condizioni **tutte** necessarie per la "**dispensa**" dalle **prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

1. **certificazione** di DSA attestante la gravità del disturbo e **recante esplicita richiesta** di dispensa dalle prove scritte
2. richiesta della **famiglia**
3. approvazione da parte del **consiglio di classe** tenendo conto delle valutazioni diagnostiche

ATTENZIONE Dispensa → **tITOLO di studio con valore legale**
Esonero → **attestato** privo di valore legale
G. LAMI
[art13-DPR323/98]

D.M.5669/2011
art. 4 - Misure educative e didattiche

4. Le Istituzioni scolastiche **assicurano** l'impiego degli opportuni **strumenti compensativi***, **curando particolarmente l'acquisizione**, da parte dello studente con DSA, **delle competenze per un efficiente utilizzo** degli stessi.

ATTENZIONE * **NON "CONCESSIONE", MA PROPOSTA**

* Gli strumenti compensativi sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.
G. LAMI

D.M.5669/2011
art. 4 - Misure educative e didattiche

5. L'adozione delle **misure dispensative*** è finalizzata ad evitare affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, **senza** peraltro **ridurre il livello degli obiettivi** di apprendimento.

ATTENZIONE * da prestazioni **non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere** (art 5)

G. LAMI

D.M.5669/2011
art. 4 - Misure educative e didattiche

2. I PDP articolano gli **obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari**, ** sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che **tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo**.

ATTENZIONE ** **NON OBIETTIVI MINIMI !**

G. LAMI

Decreto N. 5669 del 12/7/2011

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere **coerente con gli interventi pedagogico-didattici (PDP)**.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano **modalità valutative che consentono** allo studente con DSA di **dimostrare effettivamente** il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le **condizioni ottimali** per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai **tempi** e alle **modalità di strutturazione delle prove** - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, **a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria**.
G. LAMI

L. 170 - Art 5 - MISURE EDUCATIVE e DIDATTICHE di SUPPORTO

Sintesi:

Gli Studenti hanno diritto a:

1. Didattica **"adeguata"**: flessibile, efficace, personalizzata e individualizzata
2. Strumenti compensativi e misure dispensative **"adeguate"**
3. **Monitoraggio** periodico dei punti 1 e 2 [PDP]
4. **"Adeguate"** forme di verifica e di valutazione



P.D.P. "adeguato" al Profilo funzionale

G. LAMI

D.M. 5669 - art.3

Art. 3 - Linee guida

- Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, **per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle** indicazioni contenute nelle allegate **Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA**, che sono **parte integrante** del presente decreto.

G. LAMI

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA (DM12/7/2011)

Danno indicazioni ai diversi ordini di scuola per :

- realizzare **interventi didattici** individualizzati e personalizzati a seconda del DSA
- utilizzare gli strumenti compensativi
- applicare le misure dispensative

Definiscono "chi fa che cosa"



<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>

G. LAMI

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA

SOMMARIO

1. I Disturbi Specifici di Apprendimento
2. L'osservazione in classe
3. Didattica individualizzata e personalizzata strumenti compensativi, misure dispensative (PDP)
4. Una didattica per gli alunni con DSA
5. La dimensione relazionale
6. Chi fa che cosa
7. La formazione

G. LAMI

P.D.P.
Piano Didattico Personalizzato

G. LAMI

L.G. 3.1- Documentazione dei percorsi didattici - PDP

- La scuola predisporre, nelle forme* ritenute idonee e in **tempi che non superino il primo trimestre scolastico**, un documento articolato per le discipline coinvolte dal disturbo
- Tale documentazione può acquisire la forma* del **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**
- Il PDP è uno strumento utile **alla continuità didattica** e alla **condivisione con la famiglia** delle iniziative intraprese.

G. LAMI

L.G.3.1- Documentazione dei percorsi didattici

- Nella predisposizione del [PDP] è **fondamentale il raccordo con la famiglia** (art.6.5 e 6.6), che può comunicare alla scuola osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.
- Ove l'età e la maturità lo consentano, **gli studenti** suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente. (L.G. 6.6)
- Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche **in corso d' anno o a fine Ciclo. [ESAMI]**

G. LAMI

L.G. 3.1- Documentazione dei percorsi didattici (PDP)(3)

- **Voci contenute nel PDP articolate per discipline:**
 1. dati anagrafici dell'alunno
 2. tipologia di disturbo
 3. attività didattiche individualizzate
 4. **attività didattiche personalizzate**
 5. **strumenti compensativi** utilizzati
 6. **misure dispensative** adottate
 7. **forme di verifica e valutazione** personalizzate

G. LAMI

Strumenti compensativi - L.G.3

Evitano una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitare il compito dal punto di vista cognitivo

- Sintesi vocale: evita lettura
- Registratore: evita di prendere appunti
- Programmi di video-scrittura con correttore ortografico
- Calcolatrice
- Tabelle, formulari, mappe concettuali, schemi, ecc
- Persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla
- Dizionario digitale
- Mappe o schemi per la produzione del testo

L.G. art.3 - L' utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l' uso

G. LAMI

Misure dispensative - L.G. 3

Consentono di **non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.**

- Tempo aggiuntivo (30% se non diverse indicazioni)
- Compito più corto
- Testo semplificato
- Evitare la lettura autonoma
- Sostituire lo scritto con l'orale
- Dispensare da prestazioni non essenziali **L.170/10 art. 5.2b**

G. LAMI

LINEE GUIDA art. 6

- **6.2 - Il Dirigente Scolastico**
 - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al **protocollo** e la condivide con il gruppo docente
 - definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di **documentazione dei PDP** e ne coordina l'**elaborazione** e le modalità di **revisione**
- **6.4 - Docenti** e' indispensabile che sia l'intera **comunità educante** a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché **tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato** per gli alunni con DSA.
 - **Ogni Docente**
 - prende visione della certificazione diagnostica
 - procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei PDP previsti

G. LAMI

6.3 DOCENTE REFERENTE di ISTITUTO

FUNZIONI

- **sensibilizzazione**
- **approfondimento** delle tematiche
- **supporto** ai colleghi direttamente coinvolti
- **mediatore tra colleghi, famiglie, studenti** operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative
- **informa eventuali supplenti** in servizio nelle classi con alunni con DSA.

G. LAMI

L. G. 6.5 - LA FAMIGLIA

La famiglia:

1. Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del **pediatra** a far valutare l'alunno (art. 3 L. 170/2010)
2. E' informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio
3. Consegna alla scuola la **diagnosi** di cui all'art. 3 della L. 170/2010
4. **condivide** le linee elaborate nella documentazione del **PDP**
5. È chiamata a formalizzare con la scuola un **patto educativo/formativo** che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del CdC - *nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso* - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee
6. **sostiene** la motivazione e l'impegno dello **studente** nel lavoro scolastico e domestico
7. **verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti**
8. **verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti**
9. incoraggia l'acquisizione di **autonomia** nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle **relazioni con i docenti**

G. LAMI

Chi firma il P.D.P.?

- Il MIUR indica che il PDP debba essere a firma congiunta da parte della scuola (Dirigente Scolastico o docente delegato), docenti e famiglia.
- La FIRMA dei genitori è richiesta:
 - sia per piena consapevolezza della personalizzazione del percorso scolastico dei propri figli
 - sia per una condivisione di strumenti e modalità da utilizzare a scuola per il successo formativo.

G. LAMI

da C. Brescianini <http://www.notiziedellascuola.it>

L. G. 6.6 - Gli Studenti

Gli studenti sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA.

Essi **hanno diritto**:

- **ad una chiara informazione** riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità
 - **a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata**, nonché all'adozione di adeguati **strumenti compensativi e misure dispensative**.
- Ove l'età e la maturità lo consentano, **suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente**.

G. LAMI



Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna



Alunni segnalati per DSA. Indicazioni permanenti.

USR-ER nota 2396 del 12-2-2018

- **Capo IV- Esami di Stato e prove INVALSI**
- MIUR e INVALSI diramano ogni anno indicazioni relative agli Esami di Stato e alle prove INVALSI **comprehensive delle specificazioni per gli alunni con DSA**.
- **Le scuole devono informare tempestivamente le famiglie (o gli alunni maggiorenni) delle modalità previste per lo svolgimento dell'esame e delle prove INVALSI per evitare incomprensioni, disagi e tensioni.**

G. LAMI

ESAMI di STATO - I ciclo

- **Decreto legislativo n° 62 del 13/04/2017**
- **Indicazioni operative:**
 - **DM n.741 del 3-10-2017 e n. 742 del 31/10/2017**
 - **Nota n.1865 del 10-10-2017**
- provvedimenti attuativi dell'**articolo 1**, commi 180 e 181, lettera i) della Legge n. **107/2015** avente per oggetto: **"La revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo"**

G. LAMI

DL 62 capo II art 11

9. Per gli alunni con DSA la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono **coerenti con PDP** predisposto dai docenti.

10. Per la valutazione degli alunni con DSA le istituzioni scolastiche **adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 170/10, indicati nel PDP**

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la commissione puo' riservare agli alunni con DSA **tempi piu' lunghi** di quelli ordinari. Puo' essere consentito l'**utilizzo di ICT** solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali.

G. LAMI

DL 62 capo II art 11

12. In caso di dispensa dalla prova scritta di **lingua straniera** la **sottocommissione** stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

13. **Gli alunni esonerati** dalla lingua straniera sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore **equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dell'articolo 8.

14. Gli alunni con DSA partecipano alle prove **INVALSI** (art. 4 e 7).

Il CdC **puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP**. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

15. Nel diploma finale **non viene fatta menzione** delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

G. LAMI

MIUR nota 2936 del 20-02-2018

precisazioni a seguito della nota prot. 1865 del 10 ottobre 2017

Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI.(3^M)

- Ai sensi dell'articolo 11 del DM 62/2017 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto agli alunni con disabilità o **con DSA certificati ai sensi della legge n. 170/2010**, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.
- gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI.
- Gli alunni con BES svolgono le prove standard senza strumenti compensativi o dispensativi.

G. LAMI

Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione.

O.M. 11 (29-5-2015)

Art.23 - ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe

- Tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito **del PDP, inserito nel documento del 15 maggio**.
- Predisporre **adeguate** modalità di svolgimento delle **prove scritte e orali**.
- Cura con particolare attenzione la predisposizione della **terza prova scritta**, con particolare riferimento alla lingua straniera

G. LAMI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE*(doc. del 15 maggio) O.M. n.11 ART 6*

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, **per la commissione d'esame**, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (*contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti*)
2. Al documento **possono essere allegati le prove effettuate** in preparazione dell'esame di Stato

G. LAMI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE*(doc. del 15 maggio) O.M. n.11 ART 6*

- Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente **studentesca** e quella dei **genitori**.
- Il documento è affisso all'albo dell'istituto.

Per lo studente con DSA / BES il documento

- è riservato
- deve essere consegnato alla famiglia
- ha importanza fondamentale per la predisposizione della 3^a prova e per tutto l'esame (svolgimento e criteri di valutazione) **G. LAMI**

Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione.
O.M. 11 (29 -5-2015) -
Art.23 - ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

- I **candidati con DSA** possono utilizzare per le prove scritte gli **strumenti compensativi anche informatici previsti dal PDP.**
- Sono possibili particolari attenzioni **finalizzate a rendere sereno lo svolgimento dell'esame** durante le prove sia scritte che orali.
- I candidati, a cura della commissione, possono usufruire di testi della prova:
 - registrati in formato **"mp3"**
 - **letti da un componente della commissione**
 - trascritti su supporto informatico per i candidati che utilizzano la **sintesi vocale.**
- Si segnala l'opportunità di
 - prevedere **tempi più lunghi** di quelli ordinari per le prove scritte
 - adottare **criteri valutativi attenti più al contenuto** che alla forma.

G. LAMI

Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione.
O.M. 11 (29 -5-2015)
Art.23 – LINGUA STRANIERA

- I candidati con DSA **«dispensati»** dalle prove scritte di lingua/e straniera/e sono sottoposti a **prova orale sostitutiva** della prova scritta (in caso sia di **seconda **** che di **terza** prova).
- La Commissione, **in base alla documentazione del C.d.C.**, stabilisce modalità e contenuti della prova orale che avrà luogo:
 - nel giorno destinato allo svolgimento della seconda o terza prova scritta,
 - al termine della stessa,
 - in un giorno successivo purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte
- Il punteggio della **seconda prova** è espresso in quindicesimi.
- I risultati della prova orale relativa alla/e lingua/e coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla **terza prova** scritta

G. LAMI

D.M.5669/2011

GLI ATENEI

- **Gli Atenei assicurano** agli studenti con DSA l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate.
- **Per le prove di ammissione** programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti **tempi aggiuntivi**, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque **non superiori al 30%** in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA.
- La **valutazione** degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.

G. LAMI

L. G. 6.7 - Gli ATENEI

Misure dispensative:

- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte
- prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.

Strumenti compensativi

- registrazione** delle lezioni
- utilizzo di testi in formato digitale
- programmi di sintesi vocale
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

G. LAMI

L. G. 6.7 - Gli ATENEI

Esami universitari

- si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti
- prove orali invece che scritte
- uso di PC con correttore ortografico e sintesi vocale
- tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa
- valutazione dei contenuti più che della forma

G. LAMI

TUTORATO PER STUDENTI CON DSA

Legge 170/10 - Linee Guida art.6.7 - GLI ATENEI

Gli Atenei debbono prevedere **servizi specifici per i DSA**, di nuova attivazione o nell'ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità...

Nell'ambito di tali servizi potranno essere previsti:

- **utilizzo di tutor specializzati**
- consulenza per l'organizzazione delle attività di studio;
- forme di studio alternative come, per es., la costituzione di gruppi di studio fra studenti dislessici e non
- lezioni ed esercizi on line sul sito dell'università.

G. LAMI